

TAR Venezia 11/08/1997 n. 1302

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

Non esiste alcuna disposizione che disciplini nel dettaglio le modalità con cui deve essere presentata l'offerta nel caso di aggiudicazione col criterio di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., e cioè del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari; pertanto, purché non vi sia incertezza sul prezzo finale, è del tutto irrilevante che la percentuale di ribasso sia calcolata voce per voce, ovvero sia applicata, in una misura certa e chiaramente indicata, sull'importo totale.